

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1970

(26<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione:

« Organici dei sottufficiali e militari di  
truppa dell'Arma dei carabinieri » (1057)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 231, 233
ELKAN, sottosegretario di Stato per la di- fesa . . . . .	233
ROSA, relatore . . . . .	231

La seduta ha inizio alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Battista, Berthet, Bernardinetti, Bonaldi, Borsari, Bur-  
tulo, Cagnasso, Carucci, Di Vittorio Berti  
Baldina, Lisi, Morandi, Pelizzo, Rosa, Sema,  
Tanucci Nannini e Verrastro.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma,  
del Regolamento, il senatore Segni è sosti-  
tuito dal senatore Colleoni.

Interviene il sottosegretario di Stato per  
la difesa Elkan.

MORANDI, segretario, legge il pro-  
cesso verbale della seduta precedente, che è  
approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di  
legge: « Organici dei sottufficiali e milita-  
ri di truppa dell'Arma dei carabinieri »  
(1057) (Approvato dalla Camera dei de-  
putati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno  
reca la discussione del disegno di legge:  
« Organici dei sottufficiali e militari di trup-  
pa dell'Arma dei carabinieri », già approvato  
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la Commissione finanze e te-  
soro ha comunicato di non aver nulla da  
opporre, per quanto di sua competenza, al-  
l'ulteriore iter del provvedimento.

ROSA, relatore. Signor Presidente,  
onorevoli colleghi, l'attuale forza organica  
dell'Arma dei carabinieri è di 75.335 unità  
tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Per informazione della Commissione preciso che il numero degli ufficiali è di 1.496.

Il disegno di legge in discussione ha il fine non già di aumentare il numero dei carabinieri, bensì di adeguare alla consistenza del personale effettivamente in servizio la forza complessiva di organico dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma, oggi ancora ferma al numero di 73.238 unità, come stabilito dal decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1181, forza così ripartita: marescialli d'alloggio maggiori, comprese 300 unità nominate alle cariche speciali di cui all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, numero 2.706; marescialli d'alloggio capi 2.000; marescialli d'alloggio ordinari 2.357; brigadieri e vice brigadieri 9.237; appuntati 7.836; carabinieri scelti e carabinieri 45.931; allievi carabinieri 3.151.

A tutt'oggi, quindi, a distanza cioè di circa 23 anni, la forza organica dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è rimasta invariata nel numero, anche se successivamente al 1947 si sono avute delle variazioni nella ripartizione dei posti nei diversi gradi.

La stranezza della situazione risalta ancora di più appena si consideri l'intervenuto aumento della popolazione italiana. Infatti, nell'ultimo ventennio si è passati da 45 milioni 540.000 a 53.648.000 abitanti. Facendo un rapporto tra popolazione e forza organica si ha che da un militare dell'Arma per ogni 621 abitanti si è passati ad un militare per ogni 732 abitanti: sicchè il rapporto è inversamente proporzionale all'aumento della popolazione, mentre le esigenze del Paese e, quindi, i compiti dell'Arma sono enormemente aumentati.

In proposito, bisogna considerare come siano intervenute nel Paese — cosa a tutti nota, specialmente a noi che operiamo in politica — delle profonde trasformazioni nelle strutture sociali, che hanno determinato di frequente, per questa crescita tumultuosa e qualche volta anche disordinata di esigenze e di aspirazioni, tensioni e insofferenze notevoli. Qualche volta anzi ci siamo trovati di fronte a proteste violente in riferimento a taluni precetti della legge, che

deve rimanere sempre, è evidente, la norma suprema posta a protezione dei beni pubblici e privati e delle libertà dei singoli e dei gruppi associati.

Nel Paese, purtroppo, specialmente in talune zone particolarmente arretrate e depresse, si sono manifestati oltre misura nuovi e più intensi fenomeni di criminalità. Tutto questo, com'è naturale, ha richiesto e richiede ancora all'Arma benemerita un impegno e un lavoro crescenti, assolti con il tradizionale spirito di sacrificio, di abnegazione e di fedeltà alle istituzioni. Bisogna ancora considerare gli interventi compiuti in via straordinaria in tutte le circostanze impreviste, in occasione di alluvioni, per esempio, o di terremoti, ultimo dei quali quello avvenuto in Sicilia.

Alle accresciute esigenze si è dovuto provvedere, pertanto, adeguando l'ordinamento territoriale e la struttura amministrativa prima previsti; è stato necessario, inoltre, potenziare i servizi tecnici, le specializzazioni ed anche gli istituti di istruzione, in modo che l'Arma potesse disporre dei mezzi tecnici più progrediti e di sottufficiali e di carabinieri ben preparati.

È del tutto evidente, quindi, l'impossibilità dell'Arma di poter fronteggiare le accresciute esigenze con l'organico complessivo di 73.238 uomini, tra sottufficiali e militari di truppa; per cui, a partire dal 1952, sono stati regolarmente stanziati in bilancio i fondi necessari per la cosiddetta forza bilanciata, superiore di alcune migliaia di unità a quella prevista dall'organico: l'attuale contingente, superiore all'organico, in servizio nell'Arma ammonta oggi a 79.000 unità. Per raggiungere tale numero si è fatto ricorso e ancora si ricorre ad arruolamenti straordinari di carabinieri ausiliari, che vengono tratti dai militari di leva e che effettuano un periodo di servizio uguale al periodo di ferma, ossia di 15 mesi. Attualmente ci troviamo, pertanto, di fronte ad una forza effettiva dell'Arma, come ho detto, di 79.000 unità, forza anch'essa, peraltro, inadeguata a fronteggiare i molteplici, accresciuti compiti istituzionali. È a conoscenza di tutti, infatti, che tali compiti hanno di re-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)26<sup>a</sup> SEDUTA (4 febbraio 1970)

cente interessato settori completamente nuovi, al fine di combattere la dilagante criminalità organizzata: sono stati preparati alcuni reparti altamente specializzati, come centri e nuclei sommozzatori, equipaggi per natanti, nuclei antisofisticazioni, centri e nuclei elicotteri, centri e distaccamenti cinofili.

Agli articoli 1 e 2 il disegno di legge stabilisce la nuova tabella organica, modificando la legge 9 luglio 1967, n. 564, nella sola parte che si riferisce ai militari di truppa, e fissando la decorrenza del 1° gennaio 1970. L'articolo 3 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, prevedendo l'utilizzazione dei militari di leva quali carabinieri ausiliari e per il periodo strettamente limitato alla leva stessa, cioè per 15 mesi, per un contingente annuo di ausiliari sulla base delle vacanze di effettivi (congedi ed altre cause) rispetto al nuovo organico di 79.000 unità, cui si aggiunge un contingente determinato annualmente con legge di bilancio. Per l'anno in corso tale contingente è stato calcolato in 1.300 unità, in relazione alle disponibilità recate dal bilancio dello Stato per il 1970. Non è che 1.300 unità in più siano sufficienti a garantire lo *standard* dei servizi istituzionali dell'Arma, ma ci si è dovuti adeguare alle disponibilità effettive di bilancio.

Infine, è da osservare che l'onere, valutabile per il 1970 in lire 5.100 milioni, è coperto con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 (« Stipendi ed altri assegni fissi sottufficiali e truppa »); in realtà la spesa è compresa in quella attualmente sostenuta, in quanto la nuova forza corrisponde al numero effettivo dei sottufficiali e militari dell'Arma presentemente in servizio.

Sia consentito a questo punto esprimere, per la circostanza, a nome vostro, onorevoli colleghi, e mio — nella presunzione di essere vostro fedele interprete — l'apprezzamento vivo e il sentimento grato della Commissione all'Arma dei carabinieri, custode delle più alte tradizioni civili e militari della nostra Patria, vigile ed imparziale tutrice dell'ordine democratico e delle istituzioni del nostro Paese.

Esprimo, pertanto, avviso favorevole al disegno di legge ed invito gli onorevoli com-

ponenti della Commissione di volerlo confortare con il loro voto.

E L K A N , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con quanto detto dal senatore Rosa, del quale apprezza molto la relazione, e raccomanda vivamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

sottufficiali del ruolo speciale	
per mansioni d'ufficio . . . . .	600
marescialli d'alloggio maggiori	
e aiutanti di battaglia . . . . .	3.200
marescialli d'alloggio capi . . .	3.450
marescialli d'alloggio ordinari .	3.450
brigadieri e vicebrigadieri . .	9.300
appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . .	59.000
	<hr/>
	79.000
	<hr/>

Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di quattro anni come indicato nell'annessa tabella.

A decorrere dal 1° gennaio 1970 è soppressa la tabella A annessa alla legge 9 luglio 1967, n. 564.

(*È approvato*).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)26<sup>a</sup> SEDUTA (4 febbraio 1970)

## Art. 3.

La lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituita dalla seguente:

« *d*) gli arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio ».

Per l'anno finanziario 1970 detto contingente è fissato in 1.300 unità.

(È approvato).

## Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutabile per l'anno finanziario 1970 in lire 5.100 milioni, si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

## TABELLA

## ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADI	Organici al 1° gennaio 1970	Organici al 1° gennaio 1971	Organici al 1° gennaio 1972	Organici al 1° gennaio 1973
Sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio .	600	600	600	600
Marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia .	2.884	3.010	3.118	3.200
Marescialli d'alloggio capi . . . . .	2.523	2.894	3.211	3.450
Marescialli d'alloggio ordinari . . . . .	2.752	3.031	3.270	3.450
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	9.262	9.278	9.291	9.300
Appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri . . . . .	60.979	60.187	59.510	59.000
Totale . . . . .	79.000	79.000	79.000	79.000

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,25.